

ALLEGATO A

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE E TUTELA DELL'AMBIENTE
SEZIONE FORESTE

PRATICA ASSEGNATA

a _____
in data _____ IL COORDINATORE

a _____
in data _____ IL DIRIGENTE

(Prov. di Foggia)



REGIONE PUGLIA
SEZIONE FORESTE

31 MAG. 2016

ARRIVO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 29-04-2016

OGGETTO: Attività pascoliva sul territorio comunale di Sant'Agata di Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del D.R. 3267/23 - Approvazione Regolamento.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 18:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

RUSSO LUIGI	P	LAVILLA ANGELO	P
MARUOTTI GIUSEPPE	P	CICIRETTI MARIA ANTONIETTA	A
SOLDO VITO	P	LASALVIA NICOLA	A
LOCURCIO MARCO	P	MARUOTTI LOREDANA	P
MARINO LINO	P	CUTOLO GIUSEPPINA	P
RINALDI NADIA	P		

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 9
Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. RUSSO LUIGI, nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. TELESCA MARIA.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori: -----
La seduta è Pubblica.



1 7

Premesso che nel territorio di Sant'Agata di Puglia vi sono terreni identificati come boschi sui quali è possibile esercitare il pascolo;

Rilevato che la Regione Puglia con propria deliberazione nr. 144 del 10/02/2015 ha adottato il regolamento regionale relativo all'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto nr 3267/1923;

Che in detto regolamento all'art 18 è previsto che i comuni che intendono disciplinare l'attività pascoliva sui terreni detenuti a qualsiasi titolo, sottoposti a vincoli ai sensi del regio Decreto Legge nr 3267/1923, adottano propri regolamenti da approvare da parte del componente servizio della Regione Puglia;

Considerato che al fine di disciplinare l'attività pascoliva quest'Ente ha approntato un proprio regolamento che si compone di 17 articoli;

Visto il Regio decreto nr 3267/1923;

Visto il RR nr 5 26/02/2015;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D LEGISL 267/2000;

ACQUISITI I PARERI EX ART 49 Tuel;

Presenti 9 Votanti 9; con voti favorevoli 9 contrari 0 astenuti 0;

DELIBERA

per le ragioni su espresse che si considerano trascritte

1. Di adottare il Regolamento comunale per l'attività pascoliva sul territorio di Sant'Agata Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 3267/1923 che si allega alla presente per costituire parte integrante e sostanziale che consta nr. 17 articoli;
2. Di trasmettere il regolamento alla Regione Puglia per l'approvazione come disposto dall'art 18 del Regolamento regionale nr 5/2015.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to RUSSO LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TELESCA MARIA

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000

PARERE: in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Il Responsabile del servizio
F.to **RUSSO LUIGI**

Prot. n. **3805**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 04-05-2016 ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Leg.vo 267/2000
S. Agata di Puglia li 04-05-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A. IUSPA

E' copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A. IUSPA

S.Agata di Puglia li 04-05-2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva il 14-05-2016

() Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 c.4° D.L. 267/2000).

(S) Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.

Sant'Agata di Puglia li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(PROVINCIA DI FOGGIA)



Piazza XX Settembre – cap 71028
Tel 0881/984007 – Fax 0881/984084
www.comune.santagatadipuglia.fg.it



REGOLAMENTO COMUNALE

“L’attività pascoliva sul territorio del Comune di Sant’Agata di Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D Legge 3267/1923.”

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento ha la finalità di garantire la gestione, la valorizzazione e la tutela funzionale del patrimonio forestale del Comune di Sant’Agata di Puglia , sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, in attuazione della L.R. n. 18 del 30 novembre 2000, art. 4 lett. f) e l). e dell’art 18 del RR n. 5 del 26/02/2015.

A tal fine disciplina le concessioni sui terreni boscati e pascolivi del patrimonio indisponibile forestale del TERRITORIO COMUNALE (di seguito denominato “Demanio forestale COMUNALE”).

2. Restano ferme le disposizioni statali e regionali in materia di diritti di uso civico, fatte salve le restrizioni all’attività pascoliva prescritte dalla normativa vigente in materia di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

Art. 2

Disciplina del pascolo nel bosco

1. Il pascolo nel bosco è consentito purché non se ne comprometta la conservazione e la rinnovazione.

2. Nelle fustaie e cedui coetanei e sul soprassuolo boschivo del territorio comunale l’esercizio del pascolo è consentito:

4 7

- a. al bestiame ovino e suino, dopo che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 1,5;
- b. al bestiame bovino, equino e asinino, dopo che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 3;
- c. ad altitudine fino a 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre;
- d. ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31 ottobre.

3. Il pascolo nel bosco ha luogo esclusivamente in presenza di personale di custodia o mediante opportune recinzioni preventivamente autorizzate dagli Enti competenti.

4. Resta ferma la facoltà da parte del Comune di autorizzare l'esercizio del pascolo anche in periodi diversi da quelli stabiliti al comma 2., del presente articolo, in funzione dell'andamento climatico stagionale e delle reali disponibilità di risorse foraggere su apposita istanza corredata da relazione sottoscritta da un tecnico abilitato

Art. 3

Disciplina del pascolo sui terreni pascolivi

1. L'esercizio del pascolo sui terreni pascolivi (pascolo, pascolo cespugliato, pascolo arborato) è autorizzato:
- a. ad altitudine fino a 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre;
 - b. ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31 ottobre.

2. Il pascolo vagante o brado degli animali può esercitarsi solo sui terreni condotti sulla base di rapporti contrattuali validi a norma di legge, purché recintati a mezzo chiudende preventivamente autorizzate dagli Enti competenti.

3. Resta ferma la facoltà da parte del Comune di autorizzare l'esercizio del pascolo anche in periodi diversi da quelli stabiliti al comma 2., del presente articolo, in funzione dell'andamento climatico stagionale e delle reali disponibilità di risorse foraggere su apposita istanza corredata da relazione sottoscritta da un tecnico abilitato

Art. 4

Disposizioni riguardanti l'attività pascoliva nelle aree naturali protette e SIC-ZPS

1. Le norme previste dal presente regolamento si applicano nelle aree S.I.C. (Sito Interesse Comunitario) e Z.P.S. (Zona Protezione Speciale) della Rete Natura 2000, in assenza di specifici piani di gestione.

2. Sono fatte salve le disposizioni sul pascolo contenute negli strumenti e nei provvedimenti specifici adottati dagli Enti di gestione delle aree naturali protette, d'intesa con il competente Servizio della Regione Puglia.

Art. 5

Disciplina del pascolo delle capre

1. In applicazione dell'art. 9, lett. c) del R.D.L. 3267/1923, il pascolo delle capre:
 - a. é vietato nei boschi e sui terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettiva;
 - b. é escluso nei boschi di nuova formazione in rinnovazione e allo stadio di novellame;
 - c. è escluso nei boschi situati sui terreni mobili e quelli in forte pendenza.

2. Il *Comune* può eccezionalmente autorizzare il pascolo delle capre, escluso in ogni caso nei boschi di cui alle lettere b. e c. del comma 1), a condizione che le capre vengano avviate senza sosta al pascolo per le strade stabilite nell'autorizzazione stessa.

Art. 6

Divieti e limiti al pascolo

1. Nel territorio boscato del Comune il pascolo, il transito o l'immissione sono vietati:
 - a. per un periodo di 10 anni agli animali di ogni specie nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi;
 - b. agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo;
 - c. agli animali di ogni specie nelle fustaie disetanee che sono in continua rinnovazione.

2. Nei boschi vetusti, troppo radi e/o degradati e in quelli interessati da interventi di diradamento di tipo moderato finalizzati esclusivamente alla rinaturalizzazione del bosco, il *Comune* può consentire il pascolo in forma limitata indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezione ed in turni di riposo.

3. Nel territorio con soprassuolo pascolivo l'attività al pascolo é vietata:

- a. sui terreni deteriorati a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico in cui predominano le specie a scarso valore pabulare, poliennali con evidenti segni di erosione superficiale, costipamento e sentieramento.

Il *Comune* può consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezioni ed in turni di riposo;

b. sui terreni pascolivi percorsi dal fuoco, per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dall'evento, al fine di salvaguardare la copertura del terreno, e consentire la ripresa del manto vegetale.

Art. 7

Personale addetto alla custodia del bestiame

1. La custodia del bestiame può essere affidata ad addetti di età non inferiore a 16 anni e comunque conforme alla normativa sul lavoro minorile.
2. Ad ogni addetto non possono essere affidati più di 50 (cinquanta) capi di bestiame grosso (equino e/o bovino e/o asinino) o più di 250 (duecentocinquanta) capi di bestiame minuto (ovino o suino).

CAPO II

CONCESSIONE SUI TERRENI DEL DEMANIO FORESTALE COMUNALE

Art. 8

Concessione sul demanio forestale comunale

1. Il pascolo ai sensi degli art. 8 e 9 del R.D.L. n. 3267/1923 sui terreni del Demanio forestale comunale è esercitato a seguito di apposita concessione.
2. L'istanza di concessione al pascolo sui terreni del Demanio forestale comunale è inoltrata al Comune che rilascia il provvedimento di concessione entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza,
3. L'istanza di concessione al pascolo di cui al comma 2 è redatta secondo lo schema allegato al presente regolamento e corredata della documentazione indicata (all. A).
4. Qualora l'istanza preveda la concessione di pascolo in deroga a quanto previsto dagli artt. 2 e 3 comma 1 del presente regolamento, Il Comune rilascerà entro 20 gg la richiesta all'esercizio del pascolo in deroga

Art. 9

Requisiti

1. Il pascolo sui terreni del Demanio forestale comunale è consentito ai soggetti che svolgono l'attività esclusiva o prevalente di allevatore di bestiame, di coltivatore diretto, imprenditore agricoloprofessionale (di seguito IAP) o di imprenditore agricolo con azienda ad indirizzo zootecnico dotati di partita IVA e iscrizione presso il REA.

2. Ai fini dell'assegnazione delle aree da concedere, di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono titoli preferenziali:

- a) essere proprietario e/o conduttore di aziende zootecniche limitrofe alle aree richieste in concessione;
- b) essere in possesso di concessioni al pascolo nell'anno precedente alla data di presentazione della domanda.

Art. 10

Canone di concessione al pascolo sul demanio forestale comunale

1. Il canone mensile di concessione al pascolo sul demanio forestale comunale al netto dell'I.V.A. è determinato con provvedimento di Giunta Comunale
2. L'importo del canone è soggetto annualmente a rivalutazione monetaria sulla base dell'indice annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (F.O.I.) riferito al mese di gennaio dell'anno precedente

CAPO III CARICO DI BESTIAME

Art. 11

Unita di carico

1. Il carico di bestiame ammissibile oggetto di autorizzazione va determinato in U.B.A. (Unita di Bestiame Adulto) tenuto conto degli seguenti indici di conversione:
 - a. per ogni bovino di eta superiore ai 2 anni 1,00 UBA
 - b. per ogni bovino di eta compresa tra i 6 e i 24 mesi ,60 UBA
 - c. per ogni ovino e caprino 0,15 UBA
 - d. per ogni equide di eta superiore a 6 mesi 1,00 UBA
 - e. per ogni suino 0,30 UBA

Art. 12

Carichi di bestiame ammissibili

1. Il carico di bestiame ammissibile per superficie pascoliva è stabilito in ragione alla produttività della cotica erbosa e sulla base degli indici di conversione di seguito riportati:
 - a. pascolo: 1 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno
 - b. pascolo cespugliato: 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno
 - c. pascolo arborato: 1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno
 - d. bosco: 1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno

2. Le strade e i viottoli di campagna non possono essere sbarrati con sistemi fissi nei terreni concessi a pascolo.

3. Gli affidatari sono obbligati, qualora durante il periodo di concessione al pascolo si verificano malattie infettive o contagiose, ad eseguire tutte le misure di profilassi indicate dalle competenti autorità.

CAPO IV DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 13

Divieti

E' vietato:

- a) subconcedere il diritto di concessione;
- b) effettuare l'esercizio del pascolo in modo difforme dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero nel presente regolamento;
- c) tagliare alberi o arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte della Regione Puglia, resa ai sensi del regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 10;
- d) immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato.

Art. 14

Revoca concessione

1. Si procede alla revoca della autorizzazione al pascolo per:

- a) subconcessione;
- b) violazione delle norme in materia di incendi;
- c) più di due infrazioni nell'arco della durata della concessione .

2. Intervenuta la revoca non si potrà procedere al rilascio di una nuova concessione al pascolo per un periodo non inferiore ad anni tre.

Art. 15

Controlli

Il controllo del rispetto delle presenti norme e l'irrogazione delle sanzioni sono demandati agli organi direttamente designati dalle leggi nonché ai funzionari regionali di cui all'art. 17, comma 3), della L.R. 7 marzo 2003, n. 4 "Disposizioni in materia di gestione del patrimonio indisponibile della Regione".

Art. 16

Sanzioni

Restano valide le sanzioni previste per la violazione di divieti contenuti in specifiche disposizioni nazionali e regionali.

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e/o regionali che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale oltre alla tutela dell'ambiente, la sanità pubblica e la polizia veterinaria.
2. Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Comunale sarà esecutivo successivamente alla intervenuta approvazione da parte del competente servizio della Regione Puglia ai sensi dell'art 18 comma 2 RR n. 5 del 26/02/2015

IL PRESENTE ALLEGATO "A"
CHE CONSISTE DI 10 (DIECI)
FACCIALE E PARTE

INTEGRANTE DELLA
DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE DELLA SEZIONE
FORESTE N° 64 DEL 13/07/16

numero	Pila	Vincolo	Importo (euro)
48	191	SI	1.040,00
42	268	SI	2.092,00
40	264	SI	1.223,00
1	12	SI	468,00
1	13	SI	590.235,00
1	14	SI	8.320,00
1	17	SI	32.881,00
1	18	SI	14.520,00
25	549	SI	3.211,00
25	550	SI	325,00
1	1	SI	395.489,00
1	11	SI	326.012,00
7	27	SI	234.151,00
21	70	SI	75.886,00
21	82	SI	62,00
25	209	SI	9.160,00
26	215	SI	33,00
26	331	SI	8.135,00
26	216	SI	2.410,00
26	311	SI	2.693,00
26	393	SI	845,00
28	1	SI	708.706,00
29	58	SI	3.300,00
29	97	SI	795,00
32	13	NO	2.102,00
32	146	NO	9.084,00
32	165	NO	4.601,00
31	1	SI	134.947,00
31	2	SI	28.695,00
31	3	SI	2.097,00
31	4	SI	3.009,00
31	5	SI	187.958,00
35	8	In Parte	39.488,00
40	10	SI	1.240,00
31	14	SI	78.601,00
31	15	SI	19.568,00
31	16	SI	3.425,00
31	17	SI	8.194,00
31	18	SI	9.925,00
1	28	SI	5.120,00
1	29	SI	8.640,00
1	30	SI	2.850,00
44	1	SI	2.094,00
56	57	SI	98.468,00
40	136	SI	4.692,00
41	150	SI	7.136,00
41	213	SI	4.330,00
42	117	SI	36.868,00
42	127	SI	41.809,00
42	133	SI	41.058,00
42	213	SI	220,00
42	214	SI	1.680,00
55	40	SI	336.796,00
47	3	SI	153.540,00
47	4	SI	12.369,00
47	9	SI	66.090,00
47	10	SI	87.000,00
50	125	SI	2.350,00

Handwritten marks/signatures at the bottom right of the page.

50	126	SI	3.289,00
56	11	SI	596,00
56	12	SI	366,00
62	15	SI	107.095,00
35	22	SI	558,00
69	9	SI	17.217,00
28	2	SI	1.160,00
1	32	SI	1.629,00
1	33	SI	1.480,00
28	3	SI	340,00
29	277	SI	335,00
29	278	SI	330,00
31	32	SI	473,00
26	526	SI	340,00
25	472	SI	960,00
69	312	SI	7.109,00
1	50	SI	5.420,00
26	560	SI	1.163,00
26	562	SI	8,00
42	267	SI	1.330,00
1	51	SI	242.768,00
43	1250	/	1.364,00
43	1278	/	49.295,00
43	1382	/	34.668,00
1	20	SI	280.886,00
48	4	SI	130.599,00
49	141	SI	302,00
31	8	SI	53.528,00
42	113	SI	130.058,00
26	525	SI	1.119,00
25	473	SI	36.614,00

IL PRESENTE ALLEGATO "B"
 CHE COSTA DI 2 (DUE)
 FASCICOLI, È PARTE
 INTEGRANTE DELLA DETERMINAZIONE
 DEL DIRIBENTE DELLA SEZIONE
 FORESTE N° 64 DEL 13/07/16

2 K